Repertorio scritture private n. _____

CONVENZIONE
TRA
L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI VIARIGI
E
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMAKIA
"SALTINPIAZZA 2026"
CIG BB1CE9A50E - CUP F59I26000180005

<><><><><>

L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di Aprile in Viarigi e nella casa Comunale.

TRA

Il COMUNE DI VIARIGI – con sede in via Recinto 6 P. IVA 00604930057 C.F. 80004050052, che nel prosieguo per semplicità sarà chiamato "Comune", rappresentato dal Responsabile del Servizio Sindaco Dr.ssa Francesca Ferraris

E

L'Associazione Culturale Artemakia - con sede in Torino, Via Salbertrand 42, CF/ P. IVA 11824260019, rappresentata dal Dr. Milo Scotton in qualità di legale rappresentante della Associazione stessa che nel prosieguo per semplicità sarà chiamata "Associazione".

PREMESSO CHE:

1. la Giunta Comunale di Viarigi con propria D.G.C. n. 03 del 26/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, approvava il progetto "SALTINPIAZZA 2026";
2. il Consiglio Comunale con propria D.C.C. n. 23 del 25.06.2018 approvava l'esternalizzazione di alcune fattispecie relative all'organizzazione di eventi culturali del Comune di Viarigi;
3. il Responsabile del Servizio del Comune di Viarigi con propria determinazione a contrattare n. 57 del 24-03-2026 approvava la bozza contrattuale della presente scrittura;
4. l'Amministrazione Comunale, ai fini della promozione della Manifestazione "Saltinpiazza", avente fini, culturali e turistici, individua nella realizzazione dell'evento un momento importante di valorizzazione del territorio, per il quale la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa della Associazione contraente rappresenta un valore aggiunto;
5. l'Amministrazione Comunale riconosce le iniziative e le attività recentemente svolte dalla Associazione e tese alla valorizzazione dell'immagine della Comunità locale;
6. l'Amministrazione Comunale, riconoscendo il valore e l'apporto della Associazione contraente intende affidarle:
    - la collaborazione nella direzione artistica dell'evento Saltinpiazza 2026;
    - la fornitura di spettacoli artistici nell'ambito dell'evento Saltinpiazza 2026 (sabato 29 – domenica 30 agosto 2026);
7. per gli effetti del presente contratto, l'Associazione dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente;
8. foro competente per ogni controversia in merito al presente contratto è quello di Asti;
9. le parti a pena di nullità assoluta del contratto si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Pertanto le Transazioni relative alla esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso Poste Italiane spa, secondo il disposto dell'Art. 3, comma 1 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.: IT82J0200801112000105078939 intestato alla Associazione;
10. il Comune di Viarigi, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti, dall'Art. 25 del D.L. 24.04.2014, n. 66 e s.m.i. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. comunica al fornitore il seguente codice identificativo gara: "SALTINPIAZZA 2026" - CIG BB1CE9A50E - CUP F59I26000180005 - codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica UF60VQ. L'Associazione emetterà fattura elettronica con indicazione del CIG e del CUP, con IVA in scissione split payment;

DATO ATTO le prestazioni oggetto del presente atto in quanto opere dell'ingegno e proprietà intellettuale attengono al campo delle prestazioni artistiche, per le quali non è possibile attivare procedure di gara comparative e quindi anche accedere al Me.Pa ai sensi dell'art 1 comma 450 della L. 296/2006. Infatti come precisato anche da recente giurisprudenza (Corte dei Conti, sezione Liguria) si evidenzia correttamente "l'infungibilità della prestazione artistica", caratteristica tale da renderla inidonea a procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali.

RICHIAMATO altresì, per quanto occorrer possa, l'art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire incarichi individuali, "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio", mediante contratti di

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, purchè ricorrano determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:

- l'oggetto prevalente della prestazione consiste in ideazione, realizzazione e direzione artistica di un festival di arte di strada;
- è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne in quanto manca la specifica professionalità in materia;

Per il presente contratto non si richiede registrazione.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. Il Comune di Viarigi e l'Associazione si impegnano a collaborare per la realizzazione e l'effettuazione della tradizionale manifestazione Saltinpiazza, per l'anno 2026. A tal fine intendono sottoscrivere il presente atto.

Art. 2 – CONTENUTI DEL RAPPORTO CONVENZIONALE
L'Associazione si impegna, relativamente alla manifestazione Saltinpiazza 2026:

- la collaborazione nella direzione artistica dell'evento Saltinpiazza 2026
- la fornitura di spettacoli artistici nell'ambito dell'evento Saltinpiazza 2026 (sabato 29 – domenica 30 agosto 2026);

A tal fine, l'Associazione stessa è tenuta a confrontarsi con l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal Responsabile del Servizio Manifestazioni, per definire, in appositi incontri, il programma della Manifestazione, evidenziando le modalità organizzative delle attività e le esigenze che si prospettano, secondo gli elementi indicati nei successivi articoli 4 e 5, che potranno, comunque, essere variati ed arricchiti con specifiche ulteriori iniziative i cui contenuti saranno comunque convenuti fra le parti.
Resta a carico del Comune l'alloggiamento per gli artisti, mentre il vitto è a carico dell'Associazione.

Art. 3 – COMPENSO ECONOMICO
Per sostenere l'Associazione nella realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Amministrazione comunale partecipa una tantum con un compenso economico forfetario, fissato in € 18.181,82 + IVA in scissione, totali € 20.000,00 che sarà così erogato:

- entro 30 giorni dal pervenimento della fattura in formato elettronico PA di acconto per € 5.000,00 compresa IVA in scissione;
- entro 30 giorni dal pervenimento della fattura in formato elettronico PA di saldo per € 15.000,00. compresa IVA in scissione. Detta fattura dovrà essere emessa a conclusione delle manifestazioni calendarizzate;

Condizione per l'erogazione di detto compenso è la presentazione di fattura in formato elettronico PA e la determinazione di liquidazione del Responsabile del Servizio Manifestazioni, corredata di attestazione di regolarità contabile ex art. 151, D.Lgs 267/2000.

Art. 4 – SPETTACOLI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE
L'Associazione fornirà gli spettacoli artistici, il cui costo è compreso nell'importo indicato al precedente Art. 3 della presente, per le giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, come da programma artistico.

Art. 5 – AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa (ad esempio Organi di Polizia) verranno richieste dal Comune.
Resta a carico dell'Associazione la SIAE, l'eventuale agibilità INPS ex ENPALS, per gli spettacoli dalla stessa forniti come da Articoli 4 e 5 della presente.

Art. 6 – UTILIZZO DI BENI COMUNALI E DEMANIALI
Per le iniziative concordate, che dovranno essere specificamente autorizzate dal Comune, quest'ultimo metterà a disposizione a titolo gratuito vie, piazze, e luoghi pubblici, all'aperto o al coperto, che l'Associazione non potrà usare o concedere in uso per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la massima diligenza e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.

Art. 7 – UTILIZZO DI PERSONALE E SERVIZI COMUNALI
Per organizzare la manifestazione il Comune garantirà alcuni servizi di supporto mettendo a disposizione il personale dipendente che sarà coordinato e diretto esclusivamente dai Responsabili del Comune stesso.

Art. 8 – PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI TERZI
L'Associazione eserciterà sorveglianza e controllo sulle iniziative promosse dai soggetti ingaggiati per la Manifestazione e per le modalità di utilizzo delle pubbliche strutture di cui al punto 7. avendo anche cura di armonizzare le esibizioni, e di coordinare e distribuire gli eventi nel tempo e nello spazio.

Art. 9 – UTILIZZO DI STEMMA, NOME DEL COMUNE, LOGHI E NOME DELLA MANIFESTAZIONE.
L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'Associazione, in virtù del presente atto: l'uso dello stemma del Comune, in forma completa, e della dicitura "Comune di Viarigi" sul materiale pubblicitario e propagandistico.
L'Amministrazione Comunale concede altresì, gratuitamente all'Associazione, in virtù del presente atto: l'uso del logo della manifestazione, che non potrà in essere in alcun modo adulterato o modificato.

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE – RINNOVO.
La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione con scadenza il 31/12/2026 e non potrà essere tacitamente rinnovata.

Art. 11 – SOSPENSIONE RECESSO, DECADENZA, RISOLUZIONE
Sospensione
Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente la presente convenzione per comprovati motivi che saranno comunicati all'Associazione almeno con 15 giorni di anticipo, esclusi i casi contingenti di emergenza o somma urgenza.
Recesso
Con il consenso di entrambe le parti, anticipatamente rispetto alla data della manifestazione, con regolamento delle pendenze entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto. Lo scioglimento del rapporto si ha per effettuato alla data convenuta dalle parti.
In tal caso spetterà all'Associazione il compenso di € 2.000,00 compresa IVA, oltre ai costi dall'Associazione effettivamente sostenuti, che saranno valutati con l'Associazione stessa.
Decadenza
Qualora l'Associazione cambi le condizioni statutarie in maniera tale che vengano meno le finalità primarie che hanno indotto l'Autorità Comunale ad accettare la presente convenzione, nel caso tale evento si verifichi prima della effettuazione della manifestazione. In tal caso non sarà riconosciuto nessun rimborso o compenso.
Risoluzione
Da parte di entrambi i contraenti, con provvedimento di revoca, unilateralmente, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- Gravi e/o continuate violazioni da parte dell'altro contraente, degli obblighi previsti dalla presente convenzione, dal Codice Civile e dalla vigente normativa in seguito a diffida formale da parte del contraente danneggiato. Si conviene che tre violazioni non gravi danno luogo a continuità, a prescindere dalla loro collocazione temporale.
- Da parte del Comune, con provvedimento di revoca, unilateralmente, qualora l'Associazione, i suoi dipendenti, i suoi associati, ovvero soggetti incaricati e dalla medesima lasciati accedere ai luoghi ove si svolgerà la Manifestazione pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione: della Legge, di Regolamento, di ordinanze e/o prescrizioni dell'Autorità Comunale, ovvero costituiscano uso indebito dei luoghi stessi al di fuori delle finalità indicate nella presente stipula. Da parte dell'Associazione, con provvedimento di revoca, unilateralmente, qualora il Comune non permettesse l'accesso ai luoghi ove la Manifestazione dovrà svolgersi senza giustificati motivi.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell'art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs 196/03 e succ. modifiche) si da atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all'assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

Viarigi, 04.04.2026

Comune di Viarigi Il Responsabile del Servizio Sindaco Dr.ssa Francesca Ferraris	Associazione Culturale Artemakia Il legale rappresentante Dr. Milo Scotton